

D.P. n. 600/GAB*Repubblica Italiana*

Regione Siciliana

---

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

- **Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- **Viste** le leggi regionali 22 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
- **Vista** la legge regionale del 16/12/2008, n. 19;
- **Visto** il Decreto Presidenziale del 18/01/13, n. 6 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 05/12/09, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";
- **Visti** la l.r. 22 /86 e il successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. del 28.05.87 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali;
- **Visto** il D.P.R.S. del 29.06.1988 concernente la definizione degli standard strutturali organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali;
- **VISTO** il D.A. 29 Marzo 1989 dell'Assessorato degli enti locali "Istituzione dell'albo regionale degli enti di assistenza, previsto dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
- **VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- **PRESO ATTO** che i cambiamenti normativi e sociali determinano la necessità di ampliare l'offerta dei servizi socio-assistenziali prevedendo nuove tipologie di servizio più aderenti ai bisogni espressi sul territorio;
- **PRESO ATTO** del flusso di minori stranieri non accompagnati che approdano sulle coste siciliane e necessitano di interventi di soccorso, di prima assistenza e di accoglienza residenziale;
- **VISTO** l'Accordo raggiunto tra Stato- Regioni ed Enti Locali per la definizione di un Piano Operativo Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti e minori non accompagnati;

- **PRESO ATTO** del sistema di accoglienza previsto nel citato documento e della necessità di normare le strutture di accoglienza residenziale presenti sul territorio siciliano che verranno coinvolte nel sistema di accoglienza regionale dei MSNA;
- **RITENUTO** pertanto necessario adottare specifici standard strutturali e organizzativi per consentire agli enti interessati l'iscrizione all'albo regionale di cui alla l.r. 22/86 art. 26;

Su proposta dell'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro

## DECRETA

**Art. 1** – Per quanto in premessa indicato, sono approvati gli standards strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei Minori Stranieri Non Accompagnati, di cui all'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, unitamente all'allegato I, sarà pubblicato sulla G.U.R.S. e sulla pagina web dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Palermo, 13 AGO 2014


**L'Assessore per la Famiglia,  
le Politiche sociali e il Lavoro**

**Avv. Giuseppe Bruno**



**Il Presidente della Regione Siciliana**

**On.le Rosario Crocetta**



# Standard per l'accoglienza in Sicilia dei MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Al fine di rispondere adeguatamente all'accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati presenti nel territorio siciliano e per rispondere alle necessità di tutela dei loro diritti, in rispetto al Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, si rende necessario prevedere:

1. l'attivazione di strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che accolgano i minori stranieri non accompagnati nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, di eventuale accertamento dell'età e dello status, anche al fine di accelerare l'eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paesi dell'UE;
2. la pianificazione dell'accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati nell'ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato.

## **1. Strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione per minori stranieri non accompagnati**

### **✓ DEFINIZIONE**

La struttura di accoglienza di primo livello è rivolta a minori stranieri non accompagnati che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali necessita nell'immediato un'offerta di residenzialità temporanea, ciò al fine di consentire alle istituzioni competenti di acquisire informazioni sul soggetto e di decidere sull'intervento sociale da attivare.

Il minore viene accolto dietro provvedimento della Prefettura/Questura o dell'Autorità Giudiziaria, con contestuale comunicazione al Comune presso il quale è ubicata la struttura, nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, di eventuale accertamento dell'età e dello status, anche al fine di accelerare l'eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paesi dell'UE;

L'accoglienza del minore nella struttura di primissima accoglienza non può essere superiore a 3 mesi.

### **✓ CAPACITA' RICETTIVA**

La struttura non può accogliere complessivamente più di 60 ospiti contemporaneamente.

### **✓ FUNZIONAMENTO**

La struttura di accoglienza è caratterizzata dall'immediata ospitalità e tutela del minore straniero non accompagnato ed è orientata a mantenere l'accoglienza per il tempo strettamente necessario ad individuare e mettere in atto l'intervento più favorevole e stabile per il minore.

Trovandosi quest'ultimo in una situazione di abbandono, in uno stato straniero rispetto a quello di provenienza, l'ente è chiamato a svolgere un'attività di accoglienza residenziale, ma anche a promuovere tutte quelle iniziative, anche di tipo didattico/formativo, che permettano al minore di acquisire informazioni di tipo linguistico, legale, amministrativo che possano facilitare il suo inserimento sul territorio italiano.

L'ente si impegna inoltre a verificare lo stato di salute del minore attraverso l'utilizzo del Servizio sanitario regionale, effettuando le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Ciascun minore dovrà essere inserito in struttura secondo le procedure vigenti in materia di immigrazione. L'ente è tenuto a predisporre una scheda personale e una relazione tecnica a carattere sociale sia nella fase di ingresso sia al momento delle dimissioni, trasferendo il fascicolo relativo al minore alla struttura di seconda accoglienza (nel caso in cui si decida il mantenimento del minore sul territorio italiano).

Nella struttura dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

Considerata la temporaneità dell'accoglienza, si cureranno in particolare:

- l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale.
- l'assistenza socio-sanitaria;
- la mediazione culturale;
- l'orientamento e assistenza legale;

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire sia infortuni subiti dai minori e sia danni arrecati dai minori, all'interno e all'esterno della struttura.

Ad ogni minore dovrà essere garantita la fornitura di vestiario e calzature decorosi adatti al clima e alle stagioni, a cura e spese dell'Ente ospitante, nonché prodotti per l'igiene personale e altra biancheria necessaria per l'accoglienza residenziale ( lenzuola, asciugamani, coperte, ecc)..

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.S.P. competente per territorio, nel rispetto della cultura e della religione del Paese straniero di provenienza del minore. Il vitto include la colazione e i due pasti principali. Nel curare l'alimentazione dei beneficiari si dovrebbe tendere a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte.

L'ente può essere tenuto a erogare a ogni beneficiario un contributo in denaro (pocket money) destinato alle piccole spese personali, come stabilito da direttive nazionali.

In attuazione dell'art. 13 della legge 328/2000 ciascun ente per essere iscritto all'albo regionale, dovrà presentare la Carta dei Servizi e/o il Regolamento che disciplini il funzionamento della struttura di accoglienza. La Carta dei Servizi e/o il Regolamento devono essere scritti e tradotti in più lingue, ciò al fine di consentire ai minori ospiti le disposizioni per facilitare la convivenza, la partecipazione alla gestione del centro e la permanenza in struttura.

Il soggetto gestore è tenuto a garantire l'esercizio delle funzioni di accoglienza integrata, direttamente o attraverso il partenariato con altri soggetti e/o gli apporti del volontariato.

#### ✓ REQUISITI STRUTTURALI

La struttura di accoglienza di primo livello deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di: urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Devono, inoltre, essere rispettate le norme igienico-sanitarie relative a qualità, conservazione e somministrazione di cibi e ingredienti, pulizia e igiene dei locali.



E' opportuno che la struttura di accoglienza sia collocata in centri abitati adeguatamente serviti da mezzi pubblici, per non ostacolare la partecipazione alla vita sociale e l'accesso ai servizi del territorio da parte dei beneficiari.

Se si accolgono minori di entrambi i sessi occorre prevedere spazi personali con servizi igienici diversi.

La logistica interna deve essere articolata nel modo seguente:

**a. spazi personali:**

camere da letto, in numero proporzionale alle persone accolte (massimo 4 persone per stanza) avendo cura di garantire una superficie non inferiore a:

- a) 1 posto letto mq. 9;
- b) 2 posti letto mq 14;
- c) 3 posti letto mq. 20;
- d) 4 posti letto mq. 24.

La struttura di accoglienza deve essere dotata di servizi igienici adeguati e in numero sufficiente in rapporto ai beneficiari accolti (1 su 6) e proporzionalmente superiore in base al numero di beneficiari e alla presenza mista di genere.

**b. La struttura deve inoltre poter disporre di spazi comuni quali:**

- soggiorno/sala pranzo;
- cucina;
- lavanderia;
- bagno per gli operatori;
- sala per incontri personali e di gruppo

La cucina può essere sostituita con un angolo cottura nel caso in cui si utilizzi un servizio di *catering* con consegna dei pasti a domicilio. In tal caso sarà opportuno stipulare delle convenzioni, facendo attenzione alla diversificazione del menù in base alla tipologia delle persone accolte. Il vitto include la colazione e i due pasti principali. Nel curare l'alimentazione dei beneficiari si dovrebbe tendere a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte.

Anche il servizio di lavanderia può essere esternalizzato.

Gli arredi e le suppellettili devono permettere buone condizioni di vivibilità ed essere idonei alla tipologia degli ospiti, garantire buona funzionalità d'uso, nonché essere conformi ai requisiti di sicurezza.

Ai fini di una migliore accoglienza i locali devono inoltre essere attrezzati per la lettura, la conversazione e, in genere, per le attività ricreative e di tempo libero. Nel disporre di uno spazio per la televisione, si potrebbe prevedere un collegamento satellitare per consentire la visione dei canali esteri

✓ **PERSONALE**

La gestione del personale dipende dalla necessità di rispondere alle specifiche esigenze organizzative del progetto di accoglienza, così come alle caratteristiche dei beneficiari. Occorre prevedere l'impiego di operatori con una formazione adeguata al ruolo che andranno a esercitare all'interno della struttura.

Qualunque sia il livello e la complessità organizzativa, è opportuno prevedere:

- la presenza di una **équipe multidisciplinare** in grado di rispondere sia alle differenti esigenze dei beneficiari, sia ai bisogni gestionali della struttura;
- il coinvolgimento di personale con **formazione** adeguata e specifica e con **competenze e capacità** idonee.

M

Ogni "struttura" deve prevedere un'équipe con la presenza di alcune figure professionali con competenze specifiche:

- Coordinatore;
- assistente sociale;
- psicologo;
- educatore professionale
- mediatore interculturale e linguistico;
- operatore legale e/o avvocato;
- orientatore;
- inserviente.

La gestione di un progetto di accoglienza richiede al tempo stesso:

un forte lavoro di équipe;

una puntuale e chiara suddivisione di ruoli degli operatori.

I profili professionali dovrebbero comporsi in un lavoro di squadra che possa garantire i differenti ruoli, articolandosi in :

- ✓ operatori per l'accoglienza (provvedono a seguire gli aspetti più organizzativi e gestionali della struttura e, nel contempo, accompagnano i beneficiari nella conoscenza e nell'accesso ai servizi del territorio.
- ✓ operatori per l'integrazione (provvedono ad informare e orientare il beneficiario in merito al percorso di inserimento socio-economico (accesso allo studio, alla formazione, al lavoro, alla casa, ecc.).

Oltre alle competenze specifiche al proprio ruolo e alla propria figura professionale, gli operatori di progetti di accoglienza devono poter sviluppare capacità che possono consentire un rafforzamento del lavoro di équipe:

capacità di condividere un lavoro di gruppo;

operatori di vigilanza notturna;

elasticità professionale nel conoscere i diversi ambiti della posizione dei beneficiari, anche quelli che esulano dalle proprie competenze specifiche (per un approccio complessivo al progetto e all'accoglienza del singolo beneficiario);

capacità di ascolto (di beneficiari, colleghi e attori esterni);

capacità di porsi in relazione con il beneficiario, secondo una relazione di auto-aiuto;

conoscenza dell'utenza specifica;

capacità di muoversi all'interno di una rete territoriale.

Per lo svolgimento delle attività l'ente si impegna a fornire il seguente personale:

- una unità responsabile della direzione e del coordinamento munita di diploma di Laurea nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione" o di Laurea triennale in Pedagogia, Psicologia, Servizio Sociale o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.
- n. 1 assistente sociale o psicologo in possesso di adeguato diploma di Laurea.
- n. 2 educatore professionale, che si alternano durante la giornata, in possesso del diploma di Laurea nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione", così come previsto dal decreto ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di Laurea di secondo livello o di specializzazione in Pedagogia, Psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.
- n. 2 operatori di vigilanza, per le ore notturne, in possesso di adeguato titolo, diploma più corso di formazione adeguato;
- n. 1 orientatore, in possesso di adeguato titolo, diploma più corso di formazione adeguato o esperienza almeno quinquennale documentata nel settore;

- n. 1 ausiliario da adibire alle pulizie dell'alloggio ed al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze;
- mediatore interculturale e linguistico, in possesso dei requisiti previsti dalla norma. Devono essere previsti mediatori per tutte le nazionalità dei minori presenti nella struttura.
- Avvocato o operatore legale, in possesso di adeguato diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche o similare ed esperienza almeno biennale nel settore.

Le ultime due figure possono essere fornite attingendo ad apposito albo distrettuale dei mediatori e degli operatori legali al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio. È altresì auspicabile anche la convenzione con enti e strutture che forniscono i due servizi rispetto alle nazionalità e alle tipologie dei bisogni legali (richiesta di asilo, ricongiungimento, denuncia di maltrattamenti...)

Le figure del mediatore interculturale e linguistico, dell'orientatore e dell'avvocato potranno essere garantite con rapporto di consulenza (prestazione professionale).

Per i profili di natura sanitaria l'ente dovrà avvalersi del Servizio Sanitario Regionale garantito dall'ASP competente per territorio, secondo la vigente normativa, previa convenzione.

L'ente può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari o di tirocinanti. L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente deve garantire che il suddetto personale sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica che riveste.

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente dovrà, su richiesta dell'amministrazione fornire apposita documentazione.

## 2. Strutture di accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati, anche nell'ambito dello SPRAR

### ✓ DEFINIZIONE

La struttura di accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati è un servizio residenziale, a carattere generalmente familiare, specializzato per l'accoglienza di minori che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali, dopo un periodo limitato nei centri di accoglienza temporanea, necessita l'inserimento in strutture che garantiscano l'accompagnamento del minore in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.

La struttura contribuisce allo sviluppo complessivo della persona creando le condizioni per un progetto personalizzato di vita, divenendo così occasione di crescita e reinserimento sociale.

### ✓ DESTINATARI

La struttura accoglie minori trasferiti dal centro di prima accoglienza dietro provvedimento della Autorità Giudiziaria, con contestuale comunicazione al Comune presso il quale è ubicata la struttura.

### ✓ CAPACITA' RICETTIVA

La struttura ha una capacità ricettiva massima di 12 posti.

M

La struttura che ospita minori tra i 14 e i 18 anni deve optare per un genere (maschio o femmina).

Nella struttura possono, eccezionalmente su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, essere accolti minori di genere diversi da quelli di riferimento, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla struttura e l'eventuale accoglienza in strutture e/o la permanenza sul territorio italiano saranno disposte in applicazione della normativa vigente in materia di immigrazione. E' preferibile che la struttura accolga minori della stessa "etnia".

La struttura è aperta per 365 giorni per 24 ore.

#### ✓ FUNZIONAMENTO

La struttura per minori ha come obiettivo prioritario lo sviluppo armonioso del minore che gli è stato affidato. L'ente si impegna dunque a svolgere un'attività educativo-formativa che miri, anche attraverso attività socio-culturali e ricreative, all'integrale e armonico sviluppo della personalità del minore, avendo cura di favorire il rapporto con la comunità locale.

Ciascun minore dovrà essere inserito in struttura su disposizione della Prefettura/Questura e con provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio. L'ingresso del minore in struttura d'accoglienza dovrà essere accompagnato da specifica relazione sociale redatta dal centro di prima accoglienza al fine di trasmettere all'ente tutti gli elementi conoscitivi necessari per la presa in carico del minore.

La suddetta relazione sarà inserita nella cartella personale del minore che dovrà contenere documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario, scheda di anamnesi medico-psico-sociale da compilare al momento dell'ingresso e da aggiornare periodicamente.

Per ogni minore dovrà essere definito un **progetto personalizzato** che consenta di programmare e verificare in itinere il percorso di accoglienza e di inserimento del singolo minore, che dovrà partecipare attivamente alla definizione di un proprio progetto di vita autonomo, che possa trovare una realizzazione nell'uscita dal progetto di accoglienza.

Particolare attenzione deve essere prestata nei confronti dei minori portatori di particolari esigenze o vulnerabilità ( ad es. minori vittime di tortura e violenza o con gravi disagi psicologici) per i quali dovranno essere attivate specifiche professionalità.

L'ente dovrà inoltre relazionare trimestralmente sull'attività complessivamente svolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi.

In attuazione dell'art. 13 della legge 328/2000 ciascun ente per essere iscritto all'albo regionale, dovrà presentare la Carta dei Servizi e/o il Regolamento che disciplini il funzionamento della struttura di accoglienza. La Carta dei Servizi e/o il Regolamento devono essere scritti e tradotti in più lingue, ciò al fine di consentire ai minori ospiti le disposizioni per facilitare la convivenza, la partecipazione alla gestione del centro e la permanenza in struttura.

Nella struttura dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni.
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale.

L'Ente gestore dovrà inoltre dotarsi di uno strumento di valutazione per garantire la verifica degli obiettivi raggiunti.



L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi: 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della struttura, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria; 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della struttura. L'ente contraente si obbliga inoltre a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile.

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica fornita o approvata dall'A.S.P. competente per territorio. Nel curare l'alimentazione dei beneficiari si dovrebbe tendere a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte.

L'ente può essere tenuto a erogare a ogni beneficiario un contributo in denaro (pocket money) destinato alle piccole spese personali, come stabilito da direttive nazionali.

#### ✓ REQUISITI STRUTTURALI

La struttura è un appartamento di civile abitazione, inserito in centri di vita attiva. Tale localizzazione deve essere individuata anche in funzione della necessità di raccordo con l'organizzazione dei servizi rientranti nell'area degli interventi a carattere socializzante (attività culturali, ricreative, sportive, del tempo libero). La struttura deve preferibilmente trovarsi all'interno di una rete di pubblici trasporti.

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, igiene, eliminazione barriere architettoniche, la struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi: superficie compresa tra 150 mq. e 250 mq.

- ✓ Camera da letto con max 3 posti, per una superficie minima così prevista:
  1. 1 posto letto mq. 9;
  2. 2 posti letto mq. 14;
  3. 3 posti letto mq. 20;
- ✓ locale di appoggio per il personale;
- ✓ almeno due bagni di cui uno attrezzato per disabili;
- ✓ spazi comuni: soggiorno, sala da pranzo, cucina funzionale, ripostiglio;
- ✓ lavanderia/guardaroba, sala riunioni/studio.

Trattandosi di struttura socio-assistenziale con gestione a carattere familiare, non è richiesto il terzo bagno ad uso esclusivo del personale.

Gli arredi e le suppellettili devono permettere buone condizioni di vivibilità ed essere idonei alla tipologia degli ospiti, garantire buona funzionalità d'uso, nonché essere conformi ai requisiti di sicurezza.

#### ✓ PERSONALE

La gestione del personale dipende dalla necessità di rispondere alle specifiche esigenze organizzative del progetto di accoglienza, così come alle caratteristiche dei beneficiari. Occorre prevedere l'impiego di operatori con una formazione adeguata al ruolo che andranno a esercitare all'interno della struttura.

Per lo svolgimento delle attività assegnate alla struttura, l'ente si impegna a fornire il seguente personale a tempo pieno:

- una unità responsabile della direzione e del coordinamento munita di diploma di Laurea nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione" o di Laurea triennale in Pedagogia, Psicologia, Servizio Sociale o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.
- n. 4 educatori professionali in possesso del diploma di Laurea nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione", così come previsto dal decreto ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di Laurea di secondo livello o di specializzazione in Pedagogia, Psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.
- n. 1 ausiliario da adibire alle pulizie dell'alloggio ed al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze.

nonché, con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo, n. 1 assistente sociale, 1 animatore socio-culturale, 1 mediatore interculturale e linguistico, 1 operatore legale e/o avvocato, 1 orientatore.

La figura del mediatore culturale e/o linguistico può essere fornita attingendo ad apposito albo distrettuale dei mediatori al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio, nel rispetto delle nazionalità e delle diverse tipologie dei bisogni espressi dai minori.

Nel caso in cui il responsabile della direzione e del coordinamento sia un assistente sociale, non è necessario avvalersi di un'altra unità di detto profilo professionale in regime di convenzione.

Per i profili di natura sanitaria (medico, neuropsichiatra, logopedista, infermiere ecc.) l'ente dovrà avvalersi del Servizio Sanitario Regionale garantito dall'ASP competente per territorio, secondo la vigente normativa.

L'ente può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari o di tirocinanti. L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerata aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali.

Le strutture devono garantire, laddove non ne siano gestori, un raccordo operativo con i centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati deputati all'ospitalità in emergenza e iscritti dalla Regione, ciò al fine garantire continuità nell'intervento socio-educativo e di reinserimento sociale avviato nelle due diverse strutture di accoglienza residenziale.

Per supportare gli interventi in favore dell'integrazione diventa fondamentale attivare e consolidare il lavoro di rete con gli attori locali che a vario titolo possono essere interlocutori per i percorsi di accoglienza e di inserimento.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale, con particolare attenzione all'interculturalità.

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente dovrà, su richiesta fornire apposita documentazione.

M